

RELAZIONE ON. SIG.RA MINISTRO

Riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al capitolo 1551, piano gestionale 1 - *Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

1. Introduzione

Con la presente relazione vengono illustrati i criteri utilizzati, e le conseguenti determinazioni, al fine di ripartire - come previsto dall'art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995 - le risorse finanziarie imputate al capitolo 1551, piano gestionale 1, della tabella 9 del Bilancio di previsione dello Stato.

La novità rilevante, a partire dall'esercizio 2011, è determinata dalle disposizioni introdotte per effetto della *Legge di contabilità e finanza pubblica* n. 196 del 2009. In particolare l'art. 11, comma 3, lettera d) ha previsto l'inclusione, in apposita tabella, degli importi, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli esercizi considerati dal bilancio pluriennale per leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità con esclusione delle spese obbligatorie.

Sulla base della suddetta espunzione delle spese obbligatorie dalla ex tabella C il successivo art. 52, al comma 1, ha previsto che le spese obbligatorie restano contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

Pertanto, lo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli esercizi 2011 - 2013 ha visto l'introduzione di un nuovo capitolo, il 1552 - *Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*.

Detta novità ha determinato una rilevante contrazione delle risorse finanziarie da ripartire sul capitolo 1551, pari ad euro 6.868.000,00 nello stanziamento iniziale, ed attualmente ulteriormente ridotte all'importo di **euro 6.160.393,00** per effetto delle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 e al comma 44 dell'art. 2 della legge n. 10 del 2011.

Nel corso dei precedenti esercizi finanziari, accogliendo le indicazioni e/o raccomandazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere sullo schema di riparto, ed in linea con le finalità istituzionali di protezione della natura, di tutela della biodiversità e di promozione del sistema delle aree naturali protette, si è provveduto ad affinare sempre di più i criteri per il riparto delle risorse in favore dei Parchi nazionali, sino alla definizione di nuove linee guida per l'individuazione di detti criteri.

Tenuto conto che i criteri individuati sono stati supportati dai pareri favorevoli delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero, ha confermato, per l'esercizio 2011, il medesimo impianto di riparto dell'esercizio 2010, nella considerazione che l'esistenza del capitolo per le spese obbligatorie non interferisce con l'applicabilità dei criteri già definiti.

Pertanto, per il capitolo 1551 - p.g.1, in primis, sono stati confermati i medesimi soggetti beneficiari e destinazioni di spesa individuati nei precedenti esercizi finanziari, con l'unica eccezione delle Riserve naturali dello Stato che saranno finanziate a valere sulle risorse imputate al citato capitolo 1552:

- Enti Parco nazionali (n. 23);

- Obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale;
- Azioni di rilevanza nazionale;
- Parchi minerari (n. 3).

Nell'ambito delle categorie di soggetti beneficiari e destinazioni di spesa sopra indicati, l'importo occorrente per gli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali risulta predeterminato in euro 150.000,00 per la Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie.

Per la voce "Azioni di rilevanza nazionale" si è ritenuto di riservare una quota pari ad euro 1.350.000,00 - importo superiore all'assegnazione del precedente esercizio finanziario pari ad euro 825.000,00 - considerata la necessità di garantire le iniziative connesse alla proclamazione del 2011 quale *Anno internazionale delle Foreste*, oltreché per finanziare programmi nazionali finalizzati al rilancio del ruolo dei Parchi ed al contrasto della perdita di biodiversità.

Al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche si è confermato il contributo determinato nel precedente esercizio finanziario pari rispettivamente, nell'ordine, ad euro 433.575,00, 433.575,00 e 240.875,00; si precisa che detti ultimi Parchi, sorti per effetto di apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale e, quindi, soggetti ad esistenza necessaria, non rientrano nel calcolo delle modalità di riparto ed agli stessi viene attribuita *ab origine* una quota forfettaria; nel merito della configurazione dei sopradetti parchi, su iniziativa della Direzione generale per la protezione della natura e del mare, si sta valutando la necessità di introdurre opportune integrazioni normative dell'attuale disciplina, funzionale al sistema generale delle aree naturali protette.

Nella sottostante tabella viene riportata la suddivisione, per macro voci di destinazione, dell'attuale disponibilità presente sul capitolo 1551, p.g. 1.

<i>Enti Parco nazionali</i>	<i>3.552.368,00</i>
<i>Convenzioni internazionali</i>	<i>150.000,00</i>
<i>Azioni di rilevanza nazionale</i>	<i>1.350.000,00</i>
<i>Parchi minerari</i>	<i>1.108.025,00</i>
<i>Totale</i>	<i>6.160.393,00</i>

2. La procedura

La procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali è stata elaborata sulla base dei criteri di riparto già utilizzati ed approvati per l'anno 2010, ad eccezione dell'individuazione della quota destinata alla copertura dei costi fissi, per le ragioni già esplicitate in merito alla novità di un capitolo appositamente destinato alle spese di natura obbligatoria.

Si è pertanto proceduto ad una ripartizione elaborata sulla base di **parametri** articolati in **tre macro aree** relative alla **complessità territoriale**, a quella **amministrativa** ed a quella della **efficienza gestionale**.

I valori di riferimento per l'applicazione della procedura sono quelli adottati nell'anno 2010, nella considerazione che le poco rilevanti variazioni intervenute, come quelle, a titolo di esempio, riportate nel VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, non sono in grado di incidere in maniera rilevante sul risultato finale della ripartizione, considerate le esigue disponibilità sul capitolo di bilancio per il corrente esercizio; anche il contributo in favore del Parco nazionale dell'Appennino

Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese recentemente istituito, per quanto sopra, è stato calcolato, sulla base dello stanziamento disponibile, con riferimento al valore del precedente esercizio ridotto proporzionalmente alla contrazione di risorse finanziarie del capitolo rispetto al 2010, e risulta determinato, per l'anno 2011, in euro 133.391,50.

A - Macro area complessità territoriale

Per tale macro area sono stati utilizzati i seguenti parametri:

1. **Superficie occupata** da ciascun Parco. La superficie è stata rilevata dal 5° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree naturali protette, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 24.07.2003 (per i Parchi dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago Toscano è stato utilizzato solo il dato relativo alla superficie terrestre).
2. **Caratteristiche altimetriche** del territorio dell'Ente Parco. Si è considerata l'altitudine dei Comuni del Parco, calcolata come “deviazione standard ponderata” con la media altimetrica. Le differenze altimetriche sono una “naturale” variabile di complessità che si aggiunge, negli spostamenti interni tra i vari ambiti del Parco, al mero dimensionamento della superficie. La deviazione standard risulta essere una misura della dispersione dei valori considerati (altitudine del singolo Comune rispetto al livello del mare): maggiormente differenti sono i valori dell'altitudine e maggiore sarà il valore della deviazione standard. La variabile da considerare offre un'indicazione sull'addensamento dei valori della variabile attorno al valore medio¹.

¹ La deviazione standard è pertanto ponderata con la media altimetrica dei Comuni che insistono nell'area del Parco.

3. **Superficie delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1):** è stata considerata la superficie dell'area di particolare pregio naturalistico che risulta sottoposta a speciali vincoli per la fruizione.

B - Macro area complessità amministrativa

Per tale macro area sono stati utilizzati i seguenti parametri:

1. **Numero dei Comuni** insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco. Tale parametro viene proposto allo scopo di misurare il grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve coordinare.

2. **Popolazione** stimata del territorio del Parco ottenuta attraverso il prodotto della densità media di popolazione riferita agli abitanti residenti dei Comuni insistenti in tutto o in parte nel suo territorio, secondo i dati del censimento ISTAT dell'anno 2001 e l'estensione territoriale del Parco stesso. Tale parametro si ritiene utile per valutare la dimensione del bacino di utenza che determina l'ampiezza dei servizi che l'Ente Parco è chiamato a fornire.

3. **Distanze** tra la sede dell'Ente Parco ed i Comuni che insistono in tutto o in parte sul territorio dello stesso, calcolata sommando le distanze tra le sedi dei singoli Comuni e la sede dell'Ente Parco. Il parametro si motiva in virtù dell'esigenza di qualificare l'onerosità degli spostamenti all'interno dell'area del Parco in termini di distanze chilometriche.

C - Macro area efficienza gestionale

Per tale macro area si è ricorso all'utilizzo dei seguenti parametri:

1. **Disponibilità della documentazione programmatica e degli strumenti di pianificazione ambientale.**

Per il corrente anno sono stati considerati gli strumenti di pianificazione elaborati dagli Enti Parco già approvati in Consiglio Direttivo o comunque prossimi all'approvazione, nonché l'avvenuta adozione dell'Agenda 21, nell'anno di riferimento. E' stato, infine, considerato se l'Ente Parco ha ottenuto o meno la Certificazione EMAS.

Tale parametro considera il grado di adozione (anche qualora il complesso *iter* burocratico di approvazione non risulti definitivamente concluso) degli strumenti fondamentali di gestione (Piano per il Parco, Piano pluriennale economico e sociale, Regolamento del Parco, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394), e l'approvazione dei documenti contabili, ai sensi delle norme vigenti, e del Regolamento di Contabilità, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97.

2. **Capacità di spesa.** Il parametro è stato impostato valutando le giacenze di cassa rispetto alla consistenza totale del bilancio. La capacità di mantenere ridotte tali giacenze e anzi di ridurre progressivamente la loro entità viene considerata una misura corretta e centrata della capacità del singolo Ente di accrescere la propria efficacia gestionale e la propria efficienza intesa come riduzione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione di progetti di investimento ed interventi istituzionali.

3. Calcolo matematico dei contributi

Come individuato dalla precedente tabella 1, il contributo che si propone di assegnare nel 2011 agli Enti Parco nazionali ammonta ad euro 3.552.368,00 da cui va detratta la quota per il Parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e

Lagonegrese determinata come sopra descritto; la somma netta da ripartire è, pertanto, pari ad euro 3.418.976,50.

Questo importo viene ripartito fra le tre macro aree, definite al paragrafo 2, utilizzando un coefficiente di ponderazione per tener conto del livello di importanza riconosciuto a ciascuna.

In particolare, si attribuisce un coefficiente pari a 0,4 (corrispondente al 40% della complessiva disponibilità finanziaria) ad ognuna delle due macro aree ***complessità territoriale e complessità amministrativa*** ed un coefficiente pari a 0,2 (corrispondente al 20%) alla macro area ***efficienza gestionale***.

Con riferimento alle singole macroaree, la metodologia di ripartizione prevede l'utilizzo di parametri e coefficienti di ponderazione. Per rendere omogenea la procedura di calcolo rispetto alla varietà dei parametri, si procede ad esprimere in valore percentuale la classe di dati ottenuti per ciascun parametro.

Complessità territoriale

Il valore assunto da tale macro area per ciascun Ente Parco è ottenuto dalla somma ponderata dei valori assunti per quello stesso Ente dai seguenti tre parametri (ricordando che questi valori, per quanto sopra detto, vengono espressi in percentuale):

- ***naturalità***: tale parametro è misurato dal quoziente fra l'estensione in ettari delle zone destinate a riserva integrale di ciascun Ente Parco e la superficie totale in ettari delle riserve integrali relative a tutti gli Enti;
- ***superficie conforme***: è determinata dal quoziente fra l'estensione in ettari di ciascun Ente Parco e la superficie complessiva in ettari di tutti gli Enti Parco;

- **altimetria:** il parametro è misurato dal quoziente tra il prodotto dell'altitudine media per la deviazione standard relativa ad ogni Ente Parco e la somma degli stessi prodotti riferita al complesso degli Enti Parco. Si considera come deviazione standard quella corrispondente all'insieme di dati costituito dall'altitudine di riferimento di tutti i Comuni, in tutto e in parte ricadenti nel territorio di un Ente Parco.

Come si è detto, la somma di questi parametri è in realtà una somma ponderata; quindi, ai valori assunti dai parametri di ciascun Ente Parco, vengono applicati appositi coefficienti di ponderazione per tener conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri.

Si è considerato come parametro più rilevante quello della superficie conforme, al quale viene assegnato un peso pari a 0,5 (corrispondente al 50% dell'importo associato a tale macroarea). Ciò anche in considerazione del fatto che la superficie territoriale rappresenta un parametro già utilizzato in passato per la ripartizione.

E' stato poi assegnato un grado di importanza inferiore all'altimetria (peso pari a 0,25 corrispondente al 25% dell'importo associato a tale macroarea) e alla naturalità (peso sempre pari a 0,25), risultando tali nuovi parametri volti ad evidenziare nuove specificità del contesto territoriale che non possono emergere dalla semplice considerazione dei dati di superficie.

Complessità amministrativa

I parametri sono:

- **numero comuni:** determinato dal rapporto fra i Comuni che ricadono in tutto o in parte in ogni singolo Ente Parco ed il totale dei Comuni considerando il complesso degli Enti Parco nazionali;

- **numero abitanti:** per ciascun Ente Parco la stima del numero di abitanti è stata elaborata moltiplicando la superficie conforme per la densità abitativa media relativa ai Comuni che ricadono in tutto o in parte all'interno del Parco. Il parametro è determinato dal rapporto fra gli abitanti di ciascun Ente Parco ed il totale degli abitanti considerando il complesso dei Parchi nazionali;
- **somma delle distanze dalla sede:** il parametro è determinato dal rapporto fra la somma delle distanze dalla sede per ogni singolo Ente ed il totale delle stesse distanze considerando il complesso dei parchi nazionali.

All'interno di tale macro area il parametro considerato più rilevante è rappresentato dal numero dei Comuni (peso pari a 0,4 corrispondente al 40% dell'importo associato a tale macroarea) che costituisce l'elemento in base al quale è stata misurata tradizionalmente la complessità amministrativa. In tale contesto si è utilizzata una minore concentrazione dei pesi, anche in considerazione del fatto che tutti i parametri considerati sono direttamente dipendenti dal numero dei Comuni, che incide sia sul totale degli abitanti (cui si assegna un peso pari a 0,35), che sulla somma delle distanze fra i singoli Municipi che partecipano alla Comunità del Parco e la sede dell'Ente gestore (peso pari a 0,25).

Efficienza gestionale

Il valore assunto da tale macro area per ciascun Ente Parco è ottenuto dalla somma ponderata dei valori assunti per quello stesso Ente dai seguenti quattro parametri determinati, sempre, con i dati rilevati nell'anno di riferimento (ricordando che questi valori, per quanto sopra detto, vengono espressi in percentuale):

- **Piano del Parco:** gli Enti che hanno elaborato e/o approvato il Piano sono **17**.

Il parametro può assumere unicamente due valori: il primo, determinato dal rapporto tra 100 e 15, è valevole unicamente per i 22 Enti suddetti. Il secondo, pari ovviamente a 0, riguarda gli altri Enti che non hanno ancora predisposto tale strumento di pianificazione.

Sono stati considerati “virtuosi” gli Enti Parco che hanno provveduto all’approvazione del proprio Piano ma che, considerata la complessità della procedura prevista dall’art. 12 della legge 394/1991, sono in attesa dell’adozione da parte della Regione/Regioni competenti e del successivo provvedimento di approvazione da parte del Ministero.

- **Agenda 21:** gli Enti che hanno aderito al Programma Agenda 21 sono **8**.

Il parametro può assumere unicamente due valori: il primo, determinato dal rapporto tra 100 e 8, è valevole unicamente per gli otto Enti suddetti. Il secondo, pari ovviamente a 0, riguarda gli altri Enti che non hanno ancora aderito a tale programma.

- **Certificazione EMAS:** gli Enti che hanno ottenuto la certificazione EMAS sono **2**.

Il parametro può assumere unicamente due valori: il primo, determinato dal rapporto tra 100 e 2, è valevole unicamente per i 2 Enti suddetti. Il secondo, pari ovviamente a 0, riguarda gli altri Enti che non hanno ottenuto tale certificazione.

- **Capacità di spesa:** il parametro è determinato dal rapporto fra la dimensione del bilancio di ciascun Parco e l’ammontare delle giacenze di cassa in modo che a rapporti maggiori corrisponda una maggior efficienza gestionale e capacità di spesa ed una corrispondente assegnazione di risorse aggiuntive.

All’interno di tale macro area il parametro considerato più rilevante è rappresentato dalle giacenze di cassa (peso pari a 0,5 corrispondente al 50% dell’importo associato a tale macroarea); la restante parte è stata così suddivisa: 0,2 per l’adozione del

Piano del Parco, 0,2 per l'adesione ad Agenda 21 e 0,1 per l'acquisizione della certificazione EMAS.

Nella sottostante tabella si prospettano le risultanze dell'illustrata procedura di calcolo.

<i>Tabella 2: Riparto della quota di stanziamento destinata ai Parchi nazionali</i>	
<i>Enti Parco nazionali</i>	<i>Importi assegnati</i>
<i>P.N. Abruzzo, Lazio e Molise</i>	<i>151.214,17</i>
<i>P.N. Alta Murgia</i>	<i>157.011,88</i>
<i>P.N. Appennino Tosco-Emiliano</i>	<i>91.928,44</i>
<i>P.N. Arcipelago La Maddalena</i>	<i>21.144,63</i>
<i>P.N. Arcipelago Toscano</i>	<i>87.330,05</i>
<i>P.N. Asinara</i>	<i>22.299,74</i>
<i>P.N. Aspromonte</i>	<i>210.376,87</i>
<i>P.N. Cilento e Vallo di Diano</i>	<i>412.815,88</i>
<i>P.N. Cinque Terre</i>	<i>104.284,32</i>
<i>P.N. Circeo</i>	<i>33.337,09</i>
<i>P.N. Dolomiti Bellunesi</i>	<i>134.446,95</i>
<i>P.N. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna</i>	<i>75.281,55</i>
<i>P.N. Gargano</i>	<i>240.025,35</i>
<i>P.N. Gran Paradiso</i>	<i>180.162,56</i>
<i>P.N. Gran Sasso e Monti della Laga</i>	<i>288.391,91</i>
<i>P.N. Maiella</i>	<i>226.425,62</i>
<i>P.N. Monti Sibillini</i>	<i>112.192,53</i>
<i>P.N. Pollino</i>	<i>271.355,67</i>
<i>P.N. Sila</i>	<i>144.998,13</i>
<i>P.N. Stelvio</i>	<i>273.855,97</i>
<i>P.N. Val Grande</i>	<i>62.460,20</i>
<i>P.N. Vesuvio</i>	<i>117.636,99</i>
<i>Totale</i>	<i>3.418.976,50</i>


Per un più dettagliato quadro indicativo della procedura di calcolo applicata, si rinvia all'unito Allegato 1 - Tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2011.

Per completezza d'informazione si riportano, nell' unito Allegato 2, le disposizioni normative che, a diverso titolo, prevedono l'attribuzione ad alcuni Enti Parco nazionali di ulteriori risorse finanziarie.

Dette risorse, pur non riguardando il piano gestionale 1 del cap. 1551, costituiscono un incremento economico previsto nei rispettivi bilanci previsionali degli Enti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Renato Grimaldi



ALLEGATO 1 - Tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2011

ENTE PARCO	COMPLESSITA' TERRITORIALE			COMPLESSITA' AMMINISTRATIVA			EFFICIENZA GESTIONALE				TOTALE			
	% Naturalità	% superficie conforme	% Altimetria (Dev. standard pond.)	% da assegnare anno 2011	% Numero comuni	% Densità abitativa	% Somma distanze (km) dalla sede	% da assegnare anno 2011	Piano Parco	Agenda 21	EMAS	% Capacità di spesa	% da assegnare anno 2011	Contributo da assegnare
Abruzzo	0,71	3,72	7,72	3,97	4,84	1,48	3,97	3,45	5,88	12,50	0,00	7,22	7,29	151.214,17
Alta Murgia	3,55	5,09	1,63	3,86	2,74	11,26	1,87	5,50	0,00	0,00	0,00	8,46	4,23	157.011,88
App. Lucano, Val d'Agri														133.391,50
App. Tosco Emiliano	0,20	1,71	5,82	2,36	2,95	1,03	4,79	2,74	0,00	12,50	0,00	1,52	3,26	91.928,44
Arcipelago La Maddalena	0,09	0,38	-	0,21	0,21	1,32	-	0,55	0,00	0,00	0,00	3,14	1,57	21.144,63
Arcipelago Toscano	0,21	1,27	0,65	0,85	2,32	4,81	1,83	3,07	5,88	12,50	0,00	2,52	4,94	87.330,05
Asinara	0,11	0,39	-	0,22	0,21	1,19	-	0,50	5,88	0,00	0,00	1,28	1,82	22.298,74
Aspromonte	10,03	5,69	3,51	6,23	7,79	7,62	10,14	8,32	5,88	0,00	0,00	0,99	1,67	210.376,87
Cilento	15,12	13,33	3,07	11,21	16,84	16,79	13,31	15,94	5,88	12,50	0,00	4,77	6,06	412.815,88
Cinque Terre	0,04	0,29	0,01	0,16	1,05	0,59	0,19	0,68	5,88	12,50	0,00	19,83	13,59	104.284,32
Circeo	0,59	0,42	0,05	0,37	0,84	0,12	0,25	0,44	0,00	0,00	0,00	6,50	3,25	33.337,09
Dolomiti Bellunesi	0,46	1,13	5,77	2,12	3,16	1,57	1,76	2,25	5,88	12,50	50,00	4,47	10,91	134.446,95
Foreste Casentinesi	0,17	2,32	3,14	1,99	2,53	1,29	1,68	1,88	5,88	0,00	0,00	4,19	3,27	75.281,55
Gargano	8,23	8,84	2,38	7,07	3,79	11,55	3,55	6,45	5,88	0,00	50,00	3,77	8,06	240.025,35
Gran Paradiso	6,15	5,26	16,92	8,40	2,74	1,37	5,48	2,94	5,88	0,00	0,00	4,98	5,67	180.162,56
Gran Sasso	14,34	10,57	8,40	10,97	9,26	6,26	10,38	8,49	5,88	0,00	0,00	4,15	3,25	288.391,91
Majella	10,69	4,70	9,23	7,33	8,21	4,82	7,78	6,92	5,88	12,50	0,00	1,88	4,62	226.425,62
Monti Sibillini	1,77	5,22	4,79	4,25	3,79	1,39	2,32	2,58	5,88	0,00	0,00	3,14	2,75	112.452,53
Pollino	12,43	12,80	5,20	10,81	11,79	0,05	13,78	8,18	5,88	0,00	0,00	1,07	1,71	271.355,67
Sila	3,59	5,51	5,38	5,00	4,42	4,74	7,47	5,29	0,00	0,00	0,00	1,24	0,62	144.986,13
Stivio	10,50	9,97	10,99	10,36	5,05	5,00	7,30	5,60	5,88	12,50	0,00	8,92	8,14	273.855,97
Val Grande	0,19	0,85	5,06	1,74	2,74	0,42	1,50	1,62	5,88	0,00	0,00	2,51	2,43	67.460,20
Vesuvio	0,74	0,54	0,26	0,52	2,74	15,35	0,64	6,63	5,88	0,00	0,00	3,44	2,90	117.636,99
Totale per categoria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.352.368,00

Al Parco dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese la quota di contributo è stata determinata forfetariamente come nei precedenti esercizi finanziari. Il valore dell'assegnazione per il Parco è stato determinato con riferimento al valore del precedente esercizio ridotto proporzionalmente alla contrazione di risorse finanziarie del capitolo dal 2010 al 2011.

ALLEGATO 2 - Norme speciali che prevedono l'attribuzione ad alcuni Enti Parco nazionali di ulteriori risorse finanziarie.

La legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" per l'istituzione dei Parchi nazionali dell'Appennino Tosco-Emiliano, dell'Asinara, delle Cinque Terre e della Sila, ha autorizzato una spesa complessiva pari ad euro 1.032.913,79 per l'anno 1998 e pari ad euro 3.098.741,39 a decorrere dal 1999 (pari ad euro 774.685,34 ciascuno). Lo stanziamento iscritto al cap. 7219 p.g. 1, per l'esercizio in corso, risulta pari ad euro 1.616.015,00 (rispetto ad euro 2.346.540,00 del 2010) ridotto, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 220/2010 ad euro 1.453.148,00.

La legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" all' art. 2, comma 7, per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia ha autorizzato la spesa pari ad euro 516.546,89 per gli anni 1998 e 1999 e pari ad euro 774.685,35 a decorrere dal 2000. Lo stanziamento iscritto al cap. 7217 p.g. 2, per l'esercizio in corso, risulta pari ad euro 305.480,00 (rispetto ad euro 443.574,00 del 2010) ridotto, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 220/2010 ad euro 274.693,00.

La citata legge 426, all'art. 2, comma 9, ha disposto che nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.4. comma 11 della legge 344/1997, le somme di euro 1.032.913,79 per l'anno 1998 e di euro 774.685,34 a decorrere dall'anno 1999, fossero destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. Solo dal corrente esercizio finanziario risultata istituito un piano gestionale all'interno di un capitolo di bilancio dedicato espressamente alla previsione legislativa in questione - cap. 7217, p.g. 10 -, il quale, però, presenta uno stanziamento pari a 0. La Direzione per la protezione della natura e del mare, pertanto ha inoltrato al Segretario Generale ed all'interno Ufficio Centrale di Bilancio la richiesta di stanziamento a regime, sia in termini di competenza che di cassa, per la somma di euro 774.685,34.

La legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" all'art. 12 prevede, al comma 1, che *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394”*; al comma 2, che *“L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”*. Lo stanziamento iscritto al cap. 7217 p.g. 5, per l'esercizio in corso, risulta pari ad euro 197.164,00 (rispetto ad euro 286.293,00 del 2010) ridotto, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 220/2010 ad euro 177.293,00.

La richiamata legge n. 179/2002 all'art. 10, prevede che *“Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.”*. Lo stanziamento iscritto al cap. 7219 p.g. 4, per l'esercizio in corso risulta pari ad euro 260.753,00 (rispetto ad euro 378.628,00 del 2010) ridotto, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 220/2010 ad euro 233.997,00.

Da ultimo, per completezza, si rileva che ai sensi dell'art. 26, comma 4 septies del decreto legge 159/2007, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 - è prevista l'istituzione dei Parchi Nazionali delle Egadi e del litorale trapanese, delle Eolie, dell'Isola di Pantelleria, degli Iblei - il cui procedimento istitutivo è attualmente in itinere - e l'assegnazione delle risorse per l'istituzione ed il primo avviamento nei limiti massimi di spesa annua di euro 250.000,00 per ciascun Parco.

Dal 2007 le relative risorse finanziarie sono state impegnate in favore della Regione Sicilia.

Lo stanziamento iscritto al cap. 7217 p.g. 9, per l'esercizio in corso, risulta pari ad euro 295.746,00 (rispetto ad euro 429.440,00 del 2010), ridotto, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 220/2010 ad euro 265.398,00 .

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 8 marzo 2001, n. 93, è prevista l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina - il cui procedimento istitutivo è attualmente in itinere – e l'assegnazione delle risorse per l'istituzione ed il funzionamento nei limiti di spesa annua di euro 516.456,90.

Dal 2008 le relative risorse finanziarie sono state impegnate in favore della Regione Abruzzo.

Lo stanziamento iscritto al cap. 7217 p.g. 3, per l'esercizio in corso, risulta pari ad euro 203.654,00 (rispetto ad euro 295.716,00 del 2010), ridotto, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 220/2010 ad euro 182.757,00.